

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 481-A)

## RELAZIONE DELLA 12<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

(RELATORE FIMOGNARI)

Comunicata alla Presidenza l'11 luglio 1980

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

Modifiche all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283,  
in tema di disciplina igienica della produzione e della  
vendita delle sostanze alimentari

presentato dal Ministro della Sanità

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1979



ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 481 presentato dal Ministro della sanità come stralcio di una più ampia proposta normativa — da tempo allo studio del sopradetto Dicastero — tende a modificare l'articolo 5 della legge n. 283 del 30 aprile 1962 in tema di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

La necessità di anticipare un disegno di legge limitato a modificare solo la lettera c) nell'articolo 5 della predetta legge anziché procedere ad una riforma organica della intera materia, secondo quanto sarebbe auspicabile, si è imposta in quanto dopo la emanazione, in data 11 ottobre 1978, della prima ordinanza ex articolo 5, lettera c) della legge 30 aprile 1962, n. 283, è stato messo in moto quel meccanismo meramente repressivo che non risolve sul piano tecnico il problema della qualità igienica degli alimenti e rischia di porre in crisi interi settori produttivi, soprattutto di carattere artigianale, con danni notevolissimi anche nel settore dell'occupazione.

Nel corso dell'esame del disegno di legge da parte della Commissione è stato sottolineato che studi e ricerche pongono in evidenza come gli alimenti, da un punto di vista microbiologico, debbano essere esaminati sotto due aspetti separati e ben distinti: quello della tutela della salute pubblica (*for safety health* — degli autori di lingua anglosassone —) e quello della loro conservabilità (*for keeping quality*). È stato inoltre sottolineato, che in tal senso si sono mosse sia la legge n. 283, la cui finalità è diretta alla tutela della salute pubblica, sia le sentenze della Corte di cassazione che in varie occasioni hanno sancito il principio che per la condanna dell'imputato occorre un pericolo « obiettivo e concreto » per la salute pubblica.

La Commissione, dopo approfondito dibattito, ha ritenuto di apportare taluni emendamenti, dei quali occorre dar conto.

Per quanto riguarda l'articolo 1, si è concordato innanzitutto di sostituire al primo

comma le parole: « sentito il Consiglio superiore di sanità » con le seguenti altre: « sentiti gli organi tecnici e consultivi competenti », al fine di pervenire ad una maggiore certezza giuridica e scientifica.

Al secondo comma si è stabilito di precisare — tenendo presente le disposizioni della riforma sanitaria, in via di attuazione — quale debba essere l'autorità sanitaria competente stabilendo che essa sia quella competente per territorio.

Al terzo comma, per delimitare i tempi necessari all'esecuzione degli adempimenti ivi previsti, sono state aggiunte le parole « fissando un termine per la loro esecuzione ».

È stato soppresso infine l'ultimo comma dell'articolo 1, sia perchè la sospensione temporanea della produzione e della vendita dell'alimento i cui limiti di tolleranza microbiologica risultino superati è già prevista dal comma precedente e pertanto è parso superfluo oltrechè eccessivo ipotizzare la chiusura, sia pure temporanea, dell'intero stabilimento o laboratorio di produzione, sia perchè esiste una apposita disposizione penale, l'articolo 650 del codice penale, che irroga le sanzioni connesse all'ipotesi di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità competente.

L'aggiunta dell'articolo 2 si è resa invece necessaria al fine di non distruggere prodotti ancora utilizzabili con conseguente grave danno economico.

Nel raccomandare all'Assemblea l'approvazione del provvedimento, si coglie l'occasione per raccomandare al Ministro della sanità la presentazione al Parlamento, nel più breve tempo possibile, di un disegno di legge tendente a disciplinare in modo ampio ed organico la produzione, il commercio e la vendita delle sostanze alimentari, in stretto riferimento agli obiettivi della nuova politica sanitaria prevista dalla riforma.

FIMOGNARI, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MODICA)

12 marzo 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole a condizione che al terzo e quarto comma dell'articolo 1 venga fatto riferimento all'autorità sanitaria locale e non a quella regionale.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**DISEGNO DI LEGGE****TESTO DEL GOVERNO****Art. 1.**

Il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, fissa, per determinate sostanze alimentari, indici microbiologici.

Quando, dall'analisi microbiologica di un prodotto alimentare, i limiti di tolleranza di cui al precedente comma risultino superati, e non ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 5, lettera *d*), della legge 30 aprile 1962, n. 283, l'autorità sanitaria preposta alla vigilanza dispone nei confronti del produttore, oltre al sequestro della partita alla quale appartiene l'alimento, anche altri tre prelevamenti di campioni, da effettuare in tempi successivi nel termine massimo di 20 giorni, per ulteriori analisi.

Qualora anche da una sola di tali analisi risultino superati i limiti anzidetti, l'autorità sanitaria regionale dispone immediata ispezione tecnica, all'esito della quale impone, con ordinanza, gli adempimenti volti ad eliminare le cause del fenomeno, e applica a carico del trasgressore la sanzione amministrativa da lire 100.000 a un milione, secondo gli articoli 8 e 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

L'autorità medesima può ordinare la sospensione temporanea della produzione e della vendita dell'alimento nonchè fissare un termine per l'esecuzione degli adempimenti prescritti.

Il trasgressore dell'ordinanza di cui al terzo comma del presente articolo è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

Il mancato adempimento dell'ordine legalmente dato ai sensi del presente articolo può comportare, indipendentemente dal procedimento penale, la chiusura temporanea dello stabilimento o laboratorio sino all'adempimento delle prescrizioni di cui al terzo comma.

**DISEGNO DI LEGGE****TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE****Art. 1.**

Il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentiti gli organismi tecnici e consultivi competenti, fissa, per determinate sostanze alimentari, indici microbiologici.

Quando, dall'analisi microbiologica di un prodotto alimentare, i limiti di tolleranza di cui al precedente comma risultino superati, e non ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 5, lettera *d*), della legge 30 aprile 1962, n. 283, l'autorità sanitaria competente per territorio preposta alla vigilanza dispone nei confronti del produttore, oltre al sequestro cautelativo della partita alla quale appartiene l'alimento, anche altri tre prelevamenti di campioni, da effettuare in tempi successivi nel termine massimo di 20 giorni, per ulteriori analisi.

Qualora anche da una sola di tali analisi risultino superati i limiti anzidetti, l'autorità sanitaria di cui al comma precedente dispone immediata ispezione tecnica, all'esito della quale impone, con ordinanza, gli adempimenti volti ad eliminare le cause del fenomeno, fissando un termine per la loro esecuzione, e applica a carico del trasgressore la sanzione amministrativa da lire 100.000 a un milione, secondo gli articoli 8 e 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

L'autorità medesima può ordinare la sospensione temporanea della produzione e della vendita dell'alimento fino all'esecuzione degli adempimenti prescritti.

*Identico.*

**Soppresso.**

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 2.

È abrogata la disposizione di cui all'articolo 5, lettera c), della legge 30 aprile 1962, n. 283.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

Salva l'applicazione dell'articolo 16 della legge 30 aprile 1962, n. 283, le partite sequestrate ai sensi del precedente articolo 1, secondo comma, possono, con motivato provvedimento dell'autorità sanitaria competente per territorio preposta alla vigilanza, essere destinate all'alimentazione umana, previa esecuzione di operazioni di risanamento, connesse anche a trasformazioni industriali, che ne assicurino, previo adeguato controllo, la qualità igienica.

Qualora non risultino applicabili le operazioni di risanamento di cui al precedente comma, la stessa autorità può consentire l'utilizzazione delle partite medesime per la alimentazione zootecnica.

Art. 3.

*Identico.*